

Delibera n° 517

Estratto del processo verbale della seduta del

17 marzo 2023

oggetto:

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO - UCRAINO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI, DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI, DELLE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO A CUI SI APPLICA IL PROGRAMMA E DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo, di seguito Comunicazione, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Vista la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che il 20 luglio 2022 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione (2022/C/5342 final) che modifica il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che in data 11 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l'adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alla precitata modifica del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea, con decisione C(2022)6093 final di data 19 agosto 2022, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto numero SA.104055 (2022/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463 con la quale sono state coerentemente adeguate alla predetta Decisione della Commissione europea le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi conflitto russo-ucraino;

Considerato che il 28 ottobre 2022 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione (2022/C/7945 final) che modifica il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che in data 16 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l'adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alla precitata modifica del Quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea, con decisione C(2022) 8704 final di data 25 novembre 2022, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto numero SA.104888 (2022/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1963 con la quale sono state coerentemente adeguate alla predetta Decisione della Commissione europea le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che nell'allegato 1 alla predetta deliberazione 1963/2022 il massimale degli aiuti concedibili a ciascuna impresa nell'ambito Programma anticrisi conflitto russo-ucraino è stato indicato, per mero errore materiale, in 2.300.000,00 euro anziché in 2.000.000,00 euro così come previsto dalla Comunicazione (2022/C/7945 final);

Considerata conseguentemente la necessità di provvedere alla correzione del predetto errore;

Considerato che il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione C(2023) 1711 final con la quale il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" è sostituito dal "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Considerato che le condizioni disposte dal precitato nuovo Quadro temporaneo per la concessione degli aiuti di cui al predetto regime di aiuto numero SA.104888 (2022/N) sono immutate;

Ritenuto pertanto non necessario procedere all'aggiornamento del regime di aiuto medesimo;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740, 22 luglio 2022, n. 1102, 7 ottobre 2022, n. 1463 e 16 dicembre 2022, n. 1963 con le quali sono stati anche definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Valutata, tra le tipologie di finanziamento attuate nell'ambito del programma Anticrisi conflitto russo-ucraino, la valenza, in termini di sostegno alla continuità ed allo sviluppo delle imprese, dei finanziamenti concessi dal Fondo per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale;

Ravvisata la necessità di sostenere, a fronte delle ulteriori criticità gravanti sulle imprese del comparto agricolo in conseguenza della crisi ucraina, la programmazione e la realizzazione di progetti di investimento che consentano alle imprese regionali di produzione e trasformazione di prodotti agricoli di incrementare i propri fatturati avviando e sviluppando processi di internazionalizzazione e rafforzando nel contempo l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale;

Considerato che i volumi di investimento e di competenze necessari alle imprese per l'ingresso in nuovi mercati rappresentano un ostacolo spesso insormontabile per le imprese agricole regionali che a fronte delle potenzialità che derivano da una percezione distinta e diffusa dell'eccellenza dei loro prodotti risultano penalizzate dalla ridotta dimensione e da una non ottimale aggregazione nella filiera agroalimentare regionale;

Ritenuto di intervenire in tale contesto per il tramite dei finanziamenti per il fabbisogno di liquidità erogabili nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino con le disponibilità del Fondo di rotazione procedendo all'applicazione delle condizioni della Comunicazione che consentono la conversione di parte degli stessi in sovvenzione;

Ritenuto, in fase di prima attuazione, di applicare la conversione in sovvenzione ai finanziamenti erogati per la realizzazione della predetta tipologia di progetti che potenzialmente hanno maggiori possibilità di positive e

più ampie ricadute finanziarie ed economiche sul sistema produttivo regionale, individuando a tal fine i progetti realizzati da imprese vinicole, in considerazione delle capacità rappresentativa che il vino ha del territorio;

Ritenuto altresì di applicare la conversione in sovvenzione ai finanziamenti erogati per la medesima tipologia di progetti concernenti prodotti agricoli che attraverso la certificazione Kosher sono in grado di rafforzare l'immagine di qualità delle produzioni regionali attraendo, a prescindere dal fattore religioso, diverse fasce di consumatori che associano a quella certificazione caratteristiche di sicurezza, salubrità e qualità dei prodotti;

Ravvisata inoltre l'opportunità che nell'attuale situazione di crisi la conversione in sovvenzione trovi applicazione anche nei confronti dei finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale erogati a imprese di particolare rilevanza nel tessuto imprenditoriale regionale, quali quelle organizzate nella forma cooperativa per lo svolgimento dell'attività casearia, a sostegno dei maggiori costi energetici sostenuti dalle stesse;

Considerata inoltre la necessità di favorire, nell'attuale situazione congiunturale, una maggiore efficacia operativa e finanziaria delle imprese agricole cooperative che hanno in corso, rispettandolo, un piano di ristrutturazione economico finanziaria strutturato sulla base di accordi con il sistema bancario che non prevedono all'origine la possibilità, per le banche convenzionate, di assumere ulteriore rischio creditizio nei confronti delle imprese in ristrutturazione;

Ritenuto a tal fine di agevolare l'accesso delle predette imprese cooperative ai finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale applicando ai finanziamenti medesimi la previsione di cui all'articolo 12, comma 9, lettera b) bis della legge regionale 5/2020 in base alla quale l'erogazione dei finanziamenti attivati dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino può avvenire, per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro, derogando all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982 secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia del Fondo sono a esclusivemente a carico delle banche;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C131 del 24 marzo e successive modificazioni ed integrazioni", che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla deliberazione giuntales 1963/2022
2. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni per la conversione in sovvenzione", che sostituisce integralmente l'allegato 3 alla deliberazione giuntales 1963/2022;
3. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 3), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che sostituisce integralmente l'allegato 5 alla deliberazione giuntales 1963/2022.
4. di favorire una maggiore efficacia operativa e finanziaria delle imprese agricole cooperative che hanno in corso e stiano rispettando un piano di ristrutturazione economico finanziaria strutturato sulla base di

accordi con il sistema bancario che non prevedono all'origine l'assunzione, da parte delle banche convenzionate, di ulteriore rischio creditizio nei confronti delle imprese in ristrutturazione, consentendo alle stesse, in applicazione a quanto disposto all'articolo 12, comma 9, lettera b) bis della legge regionale 5/2020, che i finanziamenti concessi dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo alle imprese cooperative per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale possano essere erogati senza assunzione del rischio creditizio da parte delle banche creditrici.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli aiuti concessi a favore delle imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli aiuti concessi a partire dalla data della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2022, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea. Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono un'attività economica rilevante ai fini dell'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2. Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 possono essere concessi alle imprese che svolgono in regione le attività di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, gestione forestale, pesca e acquacoltura, alle condizioni previste dalla Comunicazione. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento al presente provvedimento ed alla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica dello stesso.

Art. 3. Aiuti di importo limitato

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione regionale sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il valore nominale delle misure di aiuto calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere non supera il massimale di euro 2.000.000,00 per impresa; prima della concessione degli aiuti è acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione dell'impresa beneficiaria che informa su eventuali aiuti ricevuti ai sensi dei regimi autorizzati in seguito all'applicazione della Comunicazione;
 - b) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
 - c) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi, sia direttamente che indirettamente, con

- conseguenze quali la contrazione della domanda, l'interruzione di contratti e progetti esistenti, la perdita di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, la mancata disponibilità o l'insostenibilità economica di altri fattori produttivi;
- d) l'aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo, agli aiuti concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli ed alle imprese della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:
 - e) il valore nominale delle misure di aiuto non supera il massimale di euro 250.000,00 per impresa calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - f) l'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - g) l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
 - h) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
 - i) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi secondo quanto previsto al comma 1, lettera c) del presente articolo.
 3. Nel caso in cui un'impresa sia attiva nei diversi settori richiamati ai commi 1 e 2, ai quali si applicano massimali diversi, l'Amministrazione regionale garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2.000.000,00 per impresa.
 4. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4. Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione, nel rispetto dei massimali di aiuto per beneficiario indicati all'articolo 3.
2. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambi i quadri temporanei.
3. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis".
4. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'UE, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
5. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovra compensazioni del danno subito dal beneficiario.

Art. 5. Monitoraggio e relazioni

1. L'Amministrazione regionale, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente provvedimento superiore a 100.000,00 euro e superiore a 10.000,00 euro nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca, pubblica sul proprio sito web istituzionale le informazioni pertinenti, entro 12 mesi dal momento della concessione.
2. L'Amministrazione regionale presenta una relazione annuale alla Commissione in merito alla concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento e conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare la regolare concessione degli aiuti stessi.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella Comunicazione.
2. L'Amministrazione regionale notifica il presente provvedimento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sua autorizzazione da parte della Commissione europea.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 517 DEL 17 MARZO 2023

ALLEGATO 2

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni per la conversione in sovvenzione

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.
Finanziamenti di cui all'articolo 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita.
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Criteria e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474.

Le richieste di in sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	17.500,00 euro

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e

vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;

c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE